


NOTAIO
FRANCO CAMPITELLI

Via Quarnaro, 20
64022 Giulianova Lido (TE)
Cod. Fisc. CMP FNC 62126 Z103K
Partita IVA: 01679320687



-----COPIA AUTENTICA-----

Repertorio n. 28.131

Raccolta n. 5.743

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di maggio, in Giulianova, Lungomare Spalato n. 126 Porto Molo sud, nei locali della sede del Consorzio "ENTE PORTO DI GIULIANOVA" alle ore 19,45 (diciannove e minuti quarantacinque)-----

-----30 maggio 2007-----

Avanti a me Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, senza testimoni,-----

-----è presente il signor:-----

- Dott. **MAURIZIO FERRARI**, nato a Giulianova il 7 aprile 1961, domiciliato in Giulianova per la carica presso la sede del Consorzio, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante a norma di statuto del Consorzio "Ente Porto di Giulianova" (Consorzio ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 142/1990), con sede in Giulianova, Lungomare Spalato n. 126 Molo Sud, Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 80002510677;-----

comparente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, il quali mi richiede di redigere verbale ai sensi di legge dell'Assemblea degli Enti Consorziati del Consorzio "Ente Porto di Giulianova", con sede in Giulianova, Lungomare Spalato n. 126 Porto Molo Sud, Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 80002510677, R.E.A. n. TE-115602, riunita in questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente -----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Approvazione modifiche convenzione e statuto Ente Porto.---
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.--
A norma dello statuto sociale assume la presidenza il suddetto Dott. Maurizio Ferrari per designazione unanime dei soci.-----
Detto Presidente, preso atto che la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione, a norma di statuto, mediante raccomandata a mano in data 21 (ventuno) maggio 2007 (duemilasette) ad eccezione della convocazione alla Regione Abruzzo inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 22 (ventidue) maggio 2007 (duemilasette), debitamente ricevute dai destinatari; documentazione da rimanere depositata tra gli atti del Consorzio, in questo giorno e luogo alle ore 19,00 (diciannove), constatata e mi fa constatare:-----

- che è presente l'intero capitale sociale con l'intervento di tutti gli Enti Consorziati nelle persone dei signori e precisamente:-----

- Dott. Tommaso Ginoble nato a Roseto degli Abruzzi il 29 aprile 1953, domiciliato per la carica in L'Aquila presso la sede di cui infra il quale interviene al presente atto non in

Registrato a Giulianova
in data 18.05.07
al n. 3536 SERIE

proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo in data 28 maggio 2007 e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della **REGIONE ABRUZZO** (codice fiscale: -----

con sede in L'Aquila, Palazzo Centi ed in esecuzione della Legge Regionale 25 agosto 2006 n. 29, articolo 31;-----

- Dott. Marcello Mellozzi, nato ad Ascoli Piceno il 30 luglio 1966, domiciliato in Giulianova per la carica presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta del Sindaco in data 30 maggio 2007 e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI GIULIANOVA** (codice fiscale: 00114930670) con sede in Giulianova, Corso Garibaldi n. 119, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30 giugno 2006, esecutiva ai sensi di legge;-----

- Di Matteo Domenico nato a Tortoreto il primo agosto 1953, domiciliato in Tortoreto per la carica presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI TORTORETO** (codice fiscale: 00173630674), con sede in Tortoreto, Piazza della Libertà n. 12, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 28 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge;-----

- Carlo Torquato nato a Mosciano Sant'Angelo il 12 dicembre 1947, domiciliato in Mosciano Sant'Angelo per la carica presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta del Sindaco in data 24 maggio 2007 e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO** (codice fiscale: -----

con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via Pompizii, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 30 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge;-----

- Romagnoli Luigi, nato a Giulianova il 4 ottobre 1951, domiciliato in Teramo per la carica presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta del Sindaco in data 30 maggio 2007 e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI TERAMO** (codice fiscale: 00174750679) con sede in Teramo, Piazza Orsini, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge;-----

- Ernino D'Agostino, nato a Caracas (Venezuela) il 6 ottobre 1960, domiciliato in Teramo per la carica presso la sede della Provincia, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della **PROVINCIA DI TERAMO** (codice fiscale: 80001070673) con sede in



Teramo, Via G. Milli n. 2, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 in data 29 giugno 2006, esecutiva ai sensi di legge;-----

- Dott. Antonio Iampieri, nato a Campi il 3 maggio 1954, domiciliato presso la sede societaria per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta in data 29 maggio 2007 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della società "**RUZZO SERVIZI S.p.A.**", con sede in Teramo, Via N. Dati n. 16, Capitale sociale Euro-----
Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo 92008730670, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2006;-----

- Dott. Giampiero Sardi, nato a Teramo il giorno 11 febbraio 1960, domiciliato in Teramo per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegato giusta delega scritta del Presidente in data 30 maggio 2007 e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Teramo**, con sede in Teramo, Via Savini nn. 48/50, Codice fiscale 00127790673, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 16 in data 31 gennaio 2006;-----

- Franco Iachetti, nato a Montorio al Vomano il 2 gennaio 1949, domiciliato in Teramo per la carica presso la sede del Consorzio, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **Consorzio dei Comuni del B.I.M. Vomano e Tordino**, con sede in Teramo, Viale Cavour n. 25, Codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo 80002490672, in esecuzione della Deliberazione dell'Assemblea n. 10 in data 16 ottobre 2006;-----

- Luciano Fratoni, nato a Teramo il 2 dicembre 1952, domiciliato in Teramo per la carica presso la sede del Consorzio, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo**, con sede in Teramo, Via Gammarana n. 8, Codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo 80002770677, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 18 febbraio 2006; deliberazioni e deleghe da conservarsi in copia conforme presso gli atti del Consorzio;-----

- che quindi è presente l'intero capitale sociale con l'intervento di tutti gli Enti Consorziati nelle persone dei signori sopra indicati e precisamente:-----

- REGIONE ABRUZZO titolare di numero 20 (venti) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- PROVINCIA DI TERAMO titolare di numero 20 (venti) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- COMUNE DI GIULIANOVA titolare di numero 10 (dieci) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TERAMO titolare di numero 10 (dieci) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- COMUNE DI TERAMO titolare di numero 1 (una) quota da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque);-----

- CONSORZIO DEI COMUNI DEI B.I.M. VOMANO TORDINO DI TERAMO titolare di numero 3 (tre) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- RUZZO SERVIZI S.p.A. titolare di numero 4 (quattro) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- CONSORZIO PER IL NUCLEO INDUSTRIALE DI TERAMO titolare di numero 2 (due) quote da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) cadauna;-----

- COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO titolare di numero 1 (una) quota da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque);-----

- COMUNE DI TORTORETO titolare di numero 1 (una) quota da Euro 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque);-----

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di Guidobaldi Pierangelo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere, Rosci Antonio, nato a Giulianova il 24 giugno 1946, Consigliere; assenti giustificati Staffilano Vincenzo, nato a Mosciano Sant'Angelo il 12 gennaio 1948, Vice Presidente e Consigliere, Rota Andrea, nato a Giulianova il 22 aprile 1946, Consigliere;-----

- che sono tutti assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Ridolfi Vinicio, nato a Giulianova il 27 febbraio 1965, Presidente, D'Eugenio Nicola, nato a Teramo il 9 aprile 1970, Revisore, Di Donatantonio Dario, nato a Montorio al Vomano il 29 agosto 1969, Revisore;-----

- che nessuno degli intervenuti dichiara di opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;-----

-----dichiara-----

validamente costituita la presente assemblea a norma di statuto e quindi atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Passando alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'assemblea la necessità di progredire la durata del Consorzio "Ente Porto di Giulianova" con conseguente sottoscrizione ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 della convenzione con allegato statuto, il cui schema è stato deliberato dai legali rappresentanti degli Enti Consorziati con atto n. 3 in data 14 novembre 2005 e successivamente recepito dagli organi rappresentativi degli Enti Consorziati stessi con deliberazioni indicate a giustificazione della presenza dei legali rap-

(Art. 30
degli En

Premess
Comme
Tordino
per il M
Comun
Porto d
ed ai se
innanzi
del 7.5
Che de
Porto
16160,
giugno
Che d
Abruz
Conso

Che a
dalla
cinqu
comp

Che s

Che
norm

Visti

Vista

Stip

presentanti e/o delegati nella presente assemblea.-----
In particolare il Presidente illustra ai presenti le modifica-
zioni di maggior rilievo conseguenti alla proroga del Consor-
zio "Ente Porto di Giulianova" riguardanti la durata del Con-
sorzio fissata in venti anni rinnovabili di dieci anni in die-
ci anni e adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 267
del 18 agosto 2000.-----

Dopo un'ampia ed esauriente discussione, nessuno avendo chie-
sto la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni, l'Assem-
blea: -----

- riconosciuta la propria regolare costituzione; -----
- udita la relazione del Presidente anche in qualità di Diret-
tore Generale, all'unanimità-----

-----delibera:-----

A) di approvare la proroga del Consorzio "Ente Porto di Giu-
lianova" secondo il testo della Convenzione con relativa pre-
messa ed il nuovo testo dello statuto così come proposto dal
Presidente e che previa approvazione espressa nel loro inte-
grale testo si allegano al presente atto rispettivamente sotto
le lettere "A" (Allegato A) e "B" (allegato B) per formarne
parte integrante e sostanziale.-----

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Teramo il comparente conferma che la sede del Consorzio è fis-
sata in Giulianova, Lungomare Spalato n. 126 Porto Molo Sud.--
Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno richiede
la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
20,20 (venti e minuti venti).-----

Il comparente delega il notaio rogante ad inviare in via tele-
matica il presente atto presso il Registro delle Imprese di
Teramo.-----

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico
mediante lettura da me Notaio fatta, unitamente agli allegati,
al comparente il quale, a mia richiesta, lo dichiara pienamen-
te conforme alla sua volontà.-----

E' scritto con macchina elettronica munita di stampa indeleb-
ile a norma di legge da persona di mia fiducia ma per mia cura
e completato a mano da me Notaio in tre fogli di cui occupa
nove pagine intere e sin qui della presente decima.-----

Viene sottoscritto alle ore 20,20 (venti e minuti venti).-----

F.TO: Maurizio FERRARI;-----

Francó CAMPITELLI (NOTAIO).-----



Convenzione



(Art. 30 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali")

Premesso che la Provincia di Teramo, il Comune di Giulianova, la Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, il Consorzio dei Comuni del BIM del Fiume Vomano Tordino di Teramo, il Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo di Teramo, il Consorzio per il Nucleo di Indus.ne di Teramo, il Comune di Teramo ed il Consorzio dei Comuni del BIM del Fiume Tronto di Teramo revisionavano il Consorzio "Ente Porto di Giulianova", secondo il disposto dell'art.60 della Legge 142 dell'8.6.1990 ed ai sensi dell'art.25 della stessa legge, mediante sottoscrizione in data 06.09.1996, innanzi al Segretario del Comune di Teramo, di apposita convenzione, rep. n° 4466 del 7.5.1997;

Che detto Consorzio succedeva senza soluzione di continuità al preesistente Ente Porto di Giulianova, costituito con atto del Prefetto di Teramo del 16.10.1973 n. 16160, ai sensi dell'art.156 del TULCP 3.3.1934, sostituito dall'art.1 della Legge 27 giugno 1942 n. 851;

Che dalla revisione ad oggi sono entrati a far parte del Consorzio: la Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto ed il Comune di Mosciano, mentre ne è uscito il Consorzio dei Comuni del BIM del Fiume Tronto;

Che ai sensi dell'art.3 della convenzione la durata dell'Ente è stata stabilita in anni 10 dalla sottoscrizione e, quindi, con scadenza il 6.9.2006, con possibilità di rinnovo di cinque anni in cinque anni con atto deliberativo adottato dalle Amministrazioni componenti;

Che si rende necessario iniziare l'iter per il rinnovo;

Che è opportuno, con l'occasione, rivedere lo statuto per adeguarlo a più recenti normative ed a maggiori esigenze dell'Ente;

Visti gli articoli 30 e 31 del Decreto L.vo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;

Vista la L.R. 29.06.1993 n. 26 e s.m.i.;

Stipulano la seguente convenzione.

ART.1

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2

Gli Enti sunnominati, per la gestione dei servizi collegati con il Porto di Giulianova, rinnovano il Consorzio denominato "Ente Porto di Giulianova" a norma dell'art. 31 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art. 114 dello stesso decreto, in quanto compatibili.

ART.3

La convenzione avrà durata minima di venti anni e potrà essere rinnovata di dieci anni in dieci anni con atto deliberativo adottato secondo i rispettivi statuti da parte degli Enti Consorziati.

ART.4

Le forme di consultazione degli Enti aderenti avverranno esclusivamente sulla base delle deliberazioni degli Organi tenuti per legge e per statuto ad esprimere la volontà di ciascun Ente partecipante su ogni problema o affare che il Consorzio andrà a proporre.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti alle attività statutarie del Consorzio, l'Assemblea, quando lo richiedono i componenti rappresentanti almeno un terzo delle quote complessive, deve chiedere il parere consultivo a tutti gli Enti aderenti.

Il parere deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine il parere è da intendersi espresso "favorevolmente".

Gli Organi consortili, visti i pareri eventualmente espressi, decidono su tali questioni secondo le norme dello statuto, motivando le proprie ragioni nel caso di determinazioni assunte in contrasto con detti pareri.


Gli Enti aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le delibere e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività.

ART.5

La quota minima che ciascun Ente deve versare ogni anno per partecipare al Consorzio non può essere inferiore ad €. 2.585,00 (euro duemilacinquecentoottantacinque/00).

Tale quota equivale ad un voto rappresentativo.

La quota annuale complessiva che gli Enti partecipanti al Consorzio versano è stabilita in €. 186.120,00 ed è ripartita nel modo seguente:



Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Giulianova
Camera di Commercio I.A.A. di Teramo
Comune di Teramo
Consorzio dei Comuni del Bim Vomano Tordino di Teramo
Ruzzo Servizi spa di Teramo
Consorzio per il Nucleo Indus.ne di Teramo
Comune di Mosciano S.A.
Comune di Tortoreto

euro 51.700,00
euro 51.700,00
euro 25.850,00
euro 25.850,00
euro 2.585,00
euro 7.755,00
euro 10.340,00
euro 5.170,00
euro 2.585,00
euro 2.585,00

Tali quote dovranno essere versate all'inizio di ciascun anno per permettere una corretta autonomia di gestione.

Le quote suddette potranno essere confermate, aumentate o diminuite sulla base delle necessità gestionali con delibera motivata dell'Assemblea del Consorzio, da sottoporre all'approvazione degli enti aderenti.

ART.6

Gli Enti consorziati sono tenuti al rispetto della presente convenzione e dello statuto allegato ed avranno l'obbligo di iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione le somme dovute per le quote di adesione stabilite.


ART.7

Sono atti fondamentali del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, che devono essere approvati dall'Assemblea Consortile:

- a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) le tariffe dei servizi;
- f) disciplina generale del trattamento giuridico del personale;
- g) proposte e modifiche delle statuto.

Le delibere di Assemblea di approvazione degli atti fondamentali sono inviate agli Enti associati contestualmente alla pubblicazione all'albo o, in ogni caso, entro un mese da tale data.

Giulianova,





Ente Porto di Giulianova
(Consorzio ai sensi dell' art. 31 del Decreto L.vo 267 del 18.8.2000)

STATUTO

Titolo 1°

Generalità

Articolo 1

(Costituzione e durata)

1. In attuazione del disposto dell'art. 31 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., e della apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 dello stesso Decreto è rinnovato il Consorzio di Enti Pubblici denominato "Ente Porto di Giulianova".
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Pubblici, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
3. Il Consorzio avrà durata minima di venti anni e potrà essere rinnovato di dieci anni in dieci anni con atto deliberativo adottato secondo i rispettivi statuti da parte degli Enti Consorziati.

Articolo 2

(Enti associati)

1. Fanno parte del Consorzio gli Enti che hanno sottoscritto la convenzione stipulata a norma dell'art. 30 del Decreto L.vo 267/2000.
2. Possono aderire anche altri Enti Pubblici, aventi interesse comune con quelli associati, i quali accettino integralmente lo statuto.
3. L'adesione deve essere accettata dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
4. Ciascun Ente Consorziato può recedere dal Consorzio prima della scadenza dello stesso per giusta causa, mediante deliberazione degli Organi tenuti per legge o per statuto ad esprimersi in merito.
5. Il recesso per giusta causa è comunicato all'Assemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

5

Articolo 3
(Sede)

1. Il territorio del Consorzio coincide con quello degli enti aderenti.
2. La sede legale è fissata in Giulianova.

Articolo 4
(Statuto)

1. Lo statuto fissa le norme fondamentali per l'organizzazione del Consorzio ed ha efficacia vincolante per gli Enti aderenti, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Lo Statuto è approvato dai rispettivi Organi deliberanti degli Enti Pubblici che costituiscono il Consorzio, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le modifiche dello statuto sono approvate dagli Organi deliberanti degli Enti Consorziati, su proposta deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta di voti.
4. Le norme dello statuto prevalgono su tutte le altre norme e possono essere abrogate o riformate solo in modo espresso e con la procedura che precede.
5. In ogni caso, non è consentita la revoca o l'abrogazione implicita delle disposizioni dello Statuto.

Articolo 5
(Scopi)

1. Il Consorzio ha per oggetto:
 - a) provvedere alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione e/o autorizzazione della Autorità Marittima, dell'Amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione e degli Enti Locali competenti.
 - b) provvedere, anche con l'utilizzo di finanziamenti e contributi, sia ordinari che straordinari, alla esecuzione delle opere di sistemazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impianto di attrezzature, per la istituzione dei servizi in genere, curandone altresì la relativa manutenzione.
 - c) eseguire opere e gestire servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti pubblici.
 - d) realizzare e gestire strutture ed infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca.
 - e) realizzare e gestire strutture ed infrastrutture destinate alla nautica da diporto ed al turismo.
 - f) costituire S.p.a. o S.r.l. o acquistare partecipazioni maggioritarie nelle società predette.

6 

- g) provvedere all'amministrazione dei contributi degli Enti Consorziati, nonché degli altri proventi del Consorzio.
2. Il consorzio succede senza soluzione di continuità al preesistente Ente Porto di Giulianova.



Articolo 6
(Rappresentanza e quote di partecipazione)



1. La rappresentanza, in seno all'Assemblea attuata attraverso il voto plurimo, è rapportata alle quote di partecipazione di ciascun Ente.
2. La quota di partecipazione annuale che ciascun Ente è tenuto a versare è stabilita dall'art. 5 della convenzione.
3. Con il versamento di tale quota ciascun Ente esaurisce i propri obblighi patrimoniali nei confronti del Consorzio, salvo quanto previsto dall'art.45, comma 4, del presente statuto.
4. La deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei voti da parte dell'Assemblea del Consorzio, di aumento della quota di partecipazione non produce effetto nei confronti degli Enti che avranno espresso il loro dissenso in sede di approvazione ma modifica la rappresentanza di cui al punto 1. del presente articolo a favore degli Enti che l'avranno accolta.

Articolo 7
(Criteri direttivi dell'attività)

1. Il Consorzio ha l'obbligo di agire, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e produttività sanciti dall'art. 114 del Decreto Leg.vo 267/2000, assicurando il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei relativi ricavi.
2. Per il conseguimento degli scopi, adotterà il metodo della programmazione avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili in campo regionale, nazionale e comunitario.
3. Il Consorzio favorisce, inoltre, la partecipazione ai suoi programmi di intervento di Enti ed Organismi pubblici, in ossequio a quanto previsto dalle norme di cui al Titolo V del D.L.vo 267/2000.
4. Assicura nel rispetto dei principi della trasparenza, la libera partecipazione del cittadino alla sua attività politico - amministrativa, ed assume, come impegno incondizionato, la informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti adottati, in conformità alle norme vigenti.

Articolo 8
(Programmi di intervento)

1. Il Consorzio, di norma, provvede alla realizzazione e gestione dei suoi programmi direttamente o mediante accordi stipulati con Enti pubblici interessati.



TITOLO 2°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1°

GLI ORGANI

Articolo 9 (Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - L'Assemblea Generale;
 - Il Consiglio d'Amministrazione;
 - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
 - Il Direttore;
 - Il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO 2°


ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10 (Composizione)


1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti degli Enti Consorziati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, determinata dallo Statuto, e delibera su convocazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
2. I Sindaci ed i Presidenti degli Enti Consorziati possono demandare le funzioni attribuite dal presente statuto mediante delega, revocabile, che può essere riferita anche all'intero periodo del mandato, con atto scritto da comunicare al Consorzio.

Articolo 11 (Ineleggibilità, incompatibilità)

1. Non sono eleggibili a membro dell'Assemblea Generale:
 - a) gli impiegati e stipendiati del Consorzio;
 - b) chi ha il maneggio del denaro del Consorzio;
 - c) chi ha in appalto lavori o forniture del Consorzio;
 - d) chi ha lite pendente con il Consorzio.




Handwritten signature and circular stamp.



Handwritten signature.

2. Nel caso in cui il Sindaco o il Presidente degli Enti Consorziati si trovino in una delle predette cause di ineleggibilità, la rappresentanza è assunta dal Vice Sindaco o da altro consigliere designato dall'Organo competente per legge.




Articolo 12
(Assemblea: competenze)

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo sugli atti del Consiglio d'Amministrazione e adempie alle funzioni demandategli dal presente Statuto.
2. In particolare, l'Assemblea:
 - a) determina gli indirizzi programmatici, cui il C.d.A. deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - b) nomina il C.d.A., il Presidente, il Collegio dei revisori e ne determina le relative indennità e compensi;
 - c) delibera la decadenza, lo scioglimento e la revoca del C.d.A. e del Collegio dei revisori;
 - d) approva gli atti fondamentali del C.d.A. previsti dallo Statuto;
 - e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - f) delibera sul piano programma ed i suoi aggiornamenti, sul bilancio pluriennale di previsione e su quello preventivo economico annuale nonché sulle relative variazioni;
 - g) delibera sul conto consuntivo;
 - h) delibera in merito alle tariffe dei servizi;
 - i) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 13
(Atti fondamentali)

1. Le delibere del C.d.A., riguardanti gli argomenti di cui alla lett.f), g), h), dell'art. 12 nonché quelle riguardanti la disciplina generale del trattamento giuridico del personale sono atti fondamentali, agli effetti del disposto dell'art. 12, lett. d).
2. Detti atti sono inviati all'Assemblea entro i 15 giorni successivi alla loro emanazione.
3. L'Assemblea deve esaminarli e deliberare in merito entro 45 giorni dalla ricezione.
4. Nel caso in cui l'Assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione, di deliberare sugli atti del C.d.A. di cui all'art.12 lett.d), questi si intendono, a tutti gli effetti, approvati.
5. Le delibere adottate dall'Assemblea sono inviate agli Enti associati, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.L.vo 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'albo o, in ogni caso entro un mese da tale data.



Manfredi Bernardi

Enti
one,
glio
ioni
erita
zio.

San

Articolo 14
(Presidenza)

La Presidenza dell'Assemblea compete al membro eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.
In assenza o nei casi di incompatibilità del presidente, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano.

Articolo 15
(Membro anziano)


Agli effetti dell'art.14 che precede, è membro anziano dell'Assemblea Generale il più anziano per età.

Articolo 16
(Sedute: segreteria)

1. Le funzioni di segretario delle sedute dell'Assemblea sono espletate dal Segretario del Consorzio.
2. Il segretario cura la redazione dei verbali delle attività dell'Assemblea e li sottoscrive, unitamente al Presidente; i verbali vengono approvati dall'Assemblea nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.
3. In caso di assenza, impedimento o di obbligo di astensione del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal membro più giovane dell'Assemblea.

Articolo 17
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del C.d.A., che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta, deve essere recapitato presso la sede degli Enti Consorziati almeno:
 - 5 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
 - 3 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
 - 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza;Il recapito dell'avviso può avvenire mediante notifica o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art.12 lett.d) dello Statuto.
4. L'Assemblea si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno il 51% (cinquantunopercento) delle quote di partecipazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 30 giorni



[Handwritten signature]

dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.

5. L'Assemblea del Consorzio è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono tanti componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio. In caso di seduta non valida per mancanza della maggioranza della quote rappresentate, l'Organo può deliberare, sugli stessi argomenti, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso e, comunque, entro quindici giorni dalla data della prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto di riservatezza.

Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 24 ore prima, non comprendendo i giorni festivi.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono approvate, sia in prima che in seconda seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero delle quote di partecipazione degli Enti consorziati presenti.

8. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

9. Nelle votazioni segrete a ciascun componente l'Assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita separata votazione.

12. Per quanto non previsto dal presente statuto, alle deliberazioni della Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

CAPO III°

Il Consiglio d'Amministrazione

Articolo 18 (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di tre Consiglieri eletti dall'Assemblea, fuori del suo seno, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta del numero dei voti attribuiti a ciascun Ente Consorziato in relazione alle quote di partecipazione.
2. L'elezione viene effettuata appena scaduto il periodo di durata della nomina e, in ogni caso, quando si è verificata la vacanza dell'organo.

3. L'assemblea procederà, con votazione separata, prima alla nomina del Presidente e successivamente, a quella dei tre Consiglieri d'Amministrazione.
4. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere d'Amm.ne coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate ed esperienze acquisite presso consorzi, aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
5. Sono incompatibili alla carica di componenti il consiglio d'amm.ne, i senatori ed i deputati della Repubblica, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i dirigenti e funzionari di prefettura della provincia su cui opera il consorzio.
6. La proposta di nomina dei membri del C.d.A. deve essere accompagnata da un curriculum, dal quale risultino i titoli ed i requisiti, di cui al comma che precede.

Articolo 19
(Durata in carica)

I membri del C.d.A. rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

I membri del C.d.A. ed il Presidente entrano in carica entro 10 gg. dalla esecutività della delibera di nomina e restano in carica fino all'insediamento dei successori.

La cessazione dalla carica di Presidente non comporta la decadenza dell'intero C.d.A. In caso di cessazione dalla carica di un membro del C.d.A. l'Assemblea delibera la surroga, entro 30 gg dall'evento, che ha dato luogo alla vacanza; in tal caso, il consigliere presta le sue funzioni per il periodo di tempo, in cui sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.

Articolo 20
(Revoca)

1. Il C.d.A. risponde del proprio operato all'Assemblea, al cui immanente controllo è sottoposto.
2. Il voto contrario dell'Assemblea su una o più proposte del C.d.A. non comporta l'obbligo delle sue dimissioni.
3. Il C.d.A. può essere revocato, in tutto o in parte dei suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei voti assembleari: in tal ipotesi, il C.d.A. è sciolto dalla data della delibera di assemblea, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina dei successori.
4. Il C.d.A. può essere, inoltre, sciolto dal Prefetto nei casi previsti dall'art.76 del D.P.R. n. 902/86.

Articolo 21
(Decadenza)

La qualità di Consigliere si perde quando si verifica una causa di ineleggibilità consigliere comunale e provinciale, oppure nei casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 902/86.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, d'ufficio o su segnalazione o istanza del suo membro, previa notifica all'interessato della proposta di decadenza.

L'interessato ha a disposizione 15 giorni, per presentare le proprie deduzioni ed osservazioni.

L'Assemblea decide definitivamente entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine, di cui al comma precedente.




Articolo 22
(Dimissioni)

1. I membri del C.d.A. possono dimettersi dalla carica mediante scritto presentato alla direzione del Consorzio od anche verbalmente in seduta di Assemblea: in tale ultimo caso, il verbale riporterà le dichiarazioni di dimissioni e le relative motivazioni.
2. L'atto di dimissione viene trasmesso, entro 10 giorni, dall'Assemblea, che verrà convocata, entro 20 giorni successivi, per la presa d'atto e per l'elezione del nuovo consigliere.
3. La dimissione del Presidente non comporta anche quella del C.d.A..

Articolo 23
(Attribuzioni)

1. Il C.d.A. compie tutti gli atti che, per legge o per statuto, non sono riservati agli altri organi consortili o al Direttore.
2. Il C.d.A. ha competenza propositiva e di impulso verso l'Assemblea, della quale attua gli indirizzi generali ed alla quale riferisce, annualmente, in merito all'attività svolta.
3. In particolare, il C.d.A. delibera e propone all'assemblea:
 - a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) le tariffe dei servizi;
 - f) le proposte di modifica dello statuto.
4. Il C.d.A. delibera sui seguenti argomenti:
 - nomina, conferma, risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
 - direttive generali per la gestione dell'Ente, nell'ambito degli indirizzi formulati dall'Assemblea;
 - regolamenti del Consorzio;
 - emissione di prestiti obbligazionari e contrazione di mutui;



[Handwritten signatures and initials]

costituzione di spa o di srl o acquisto di partecipazioni maggioritarie nelle società predette;
convenzioni con altri Enti Locali per la gestione extraterritoriale del servizio;
tutte le altre attività di gestione e di amministrazione del Consorzio che non siano attribuite ad altri organi.

Articolo 24
(Sedute del C.d.A.)


1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e delibera, collettivamente, in seduta non pubblica, con la presenza di almeno metà dei Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione è recapitato, almeno tre giorni prima della riunione, a mano a cura del personale del consorzio o con lettera raccomandata ovvero a mezzo telegramma o altri mezzi di teletrasmissione. Nei casi di particolare urgenza l'avviso di convocazione è recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Alle sedute assiste, con funzioni consultive, il Direttore, il quale redige e unitamente al Presidente, sottoscrive il verbale; in caso di assenza, il Direttore è sostituito dal funzionario del Consorzio con qualifica più elevata.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25
(Funzionamento)

1. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.
2. Le deliberazioni del Consiglio d'Amm.ne sono pubblicate mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita separata votazione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale.

Articolo 26
(Responsabilità)

1. I membri del C.d.A. sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto, nonché degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità patrimoniale del consorzio stesso.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is visible in the center, partially overlapping the signatures. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signatures appear to be of various individuals, likely members of the board or administrative staff.

2. Le disposizioni che precedono, in quanto compatibili, si applicano anche al Direttore ed ai dirigenti del consorzio, ai quali il medesimo ha formalmente delegato parte delle proprie attribuzioni.

CAPO IV°
Il Presidente del C.d.A.



Articolo 27
(Funzioni)

1. Il Presidente:
 - convoca l'Assemblea ed il C.d.A. fissandone l'o.d.g. e la data di adunanza, e presiede il C.d.A.;
 - convoca il C.d.A.
 - assicura l'unità di indirizzo della gestione, attraverso il coordinamento dell'attività dei Consiglieri;
 - sovrintende all'attività del Consorzio e riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione;
 - sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali attribuite o delegate al Consorzio;
 - promuove o sottoscrive gli accordi di programma che, per statuto o regolamento, sono demandate espressamente al Presidente;
 - esegue gli incarichi affidatigli dal C.d.A.;
 - adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del C.d.A., sottoponendoli alla ratifica di esso alla prima seduta;
2. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.


Articolo 28
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni; in caso di sua assenza le funzioni sono assunte dal consigliere più anziano d'età.

CAPO V°
Il Direttore

Articolo 29
(Attribuzioni)

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione di tutta l'attività del Consorzio.
2. Il Direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amm.ne e ne redige e sottoscrive i relativi verbali.



Maurizio Ferrarini

3. Inoltre il Direttore :
- ha la rappresentanza legale del Consorzio;
 - presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - dirige e coordina il personale e sovrintende all'attività gestionale del Consorzio, assumendone la responsabilità;
 - adotta e propone i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza dei servizi;
 - sottopone al Consiglio gli atti di sua competenza e sottoscrive per la regolarità quelli provenienti dai servizi ed uffici;
 - sottopone al Consiglio una relazione trimestrale sull'andamento del Consorzio;
 - redige e propone al Consiglio d'Amm.ne i programmi e i bilanci.
4. In genere esercita le funzioni previste dagli artt. 32 e seguenti del D.P.R. n. 902/86, che non siano state attribuite ad altro organo consortile.
5. In caso di assenza od impedimento temporaneo e di vacanza del posto, le funzioni del Direttore sono attribuite, con delibera del Consiglio di Amministrazione al funzionario del Consorzio con la qualifica più elevata.


Articolo 30
(Nomina del Direttore)

- Il Direttore è nominato dal C.d.A. in seguito a pubblico concorso, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 102 del 25.10.1996 per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
- In via eccezionale, con il voto unanime del Consiglio d'Amm.ne, per chiamata ed anche a tempo parziale, ai sensi dell'art.1 della L.R. 25.10.1996, n°102.

Capo VI°
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 31
(Nomina e competenze)

- Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea, esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla gestione economico - finanziaria del Consorzio.
- I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina, sono revocabili solo per giusta causa e possono essere rieletti una sola volta.
- Le funzioni dei Revisori sono disciplinate dalla L.R. 26 del 16.07.1993 e dal regolamento di contabilità.
- Ai revisori è corrisposta una indennità deliberata dall'Assemblea a norma di legge.

16 

Art. 32
(Sostituzione del Consiglio d'Amm.ne)



1. Nei casi in cui il Consiglio d'Amm.ne non sia in grado di deliberare, anche a seguito del suo disposto scioglimento, si applicano le norme di legge vigenti in materia di sostituzione degli Organi degli Enti Locali.

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I°
Pubblicità e trasparenza

Articolo 33
(Generalità)


1. Il Consorzio al fine di favorire e valorizzare le libere forme associative promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dei servizi pubblici interessanti la collettività.
2. Di norma, consulta le amministrazioni associate.

CAPO II°
Pubblicità e diritto di accesso
Il procedimento amministrativo

Articolo 34
(Pubblicità degli atti)

1. Tutti i documenti amministrativi consortili sono pubblici, ad eccezione di quelli dichiarati riservati per disposizione di legge e di quelli concernenti la riservatezza di terzi, persone, gruppi od imprese.
2. Sono considerati documenti agli effetti del presente capo, quelli indicati nell'art. 22, 2° comma della Legge 07.08.1990 n. 241.
3. Tutti i provvedimenti consortili sono pubblicati all'albo, nei limiti e con le modalità prescritte dalla legge, dallo statuto e regolamento.
4. Sono pubblicati all'albo anche le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone, in generale, sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti.
5. La pubblicazione avrà la durata di 15 gg., salva maggiore durata prevista espressamente dalla legge, e dovrà consentire la lettura integrale dei documenti.

Articolo 35
(Diritto di accesso)



[Handwritten signature]

del
arità
rziio;
R. n.
zioni
ne al

anto
e può

ta ed

inati
sulla
visori
uello
i una
e dal
a di
ferro

Tutti i cittadini, singoli o associati, possono prendere visione degli atti e documenti amministrativi adottati dagli organi del Consorzio.

Il diritto di accesso si attua mediante esame ed estrazione di copia degli atti; il rilascio di copia è subordinato solo al pagamento della spesa di riproduzione del documento, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il soggetto interessato deve produrre richiesta motivata alla Direzione che, acquisito il nulla osta del Presidente ai fini della segretezza del documento, invierà il richiedente a prendere visione degli atti o invierà copia di quelli richiesti.

L'accesso può essere ritardato nei casi in cui la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare l'azione amministrativa.

Non è consentito di prendere visione degli atti preparatori dei provvedimenti, di cui all'art. 13 della L. n. 241/1990.

Articolo 36
(Partecipazione al procedimento)

1. Il Consorzio ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale produrrà gli effetti.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio o la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. La comunicazione viene effettuata personalmente oppure, nel caso di pluralità dei destinatari, mediante altre forme di pubblicità che siano idonee allo scopo.
4. L'invalidità dell'atto, per omissione della comunicazione, può essere fatta valere solo dal soggetto, nel cui interesse la comunicazione è prevista.
5. Al procedimento possono intervenire soggetti, portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.


Articolo 37
(Il provvedimento)

Il provvedimento amministrativo deve essere comunicato in forma amministrativa al destinatario e deve contenere il termine e l'autorità, cui è possibile ricorrere.

Il contenuto discrezionale del provvedimento può essere determinato mediante accordi con gli interessati, in conformità delle leggi vigenti.

L'Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e salva la liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi causati al privato.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO



Manfredi

Articolo 38
(Il personale e gli uffici)



1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale il Consorzio attua, in quanto applicabili, i principi e le norme contenute nel Decreto L.vo 267/2000.
2. L'organizzazione funzionale essenziale del Consorzio relativamente agli uffici ed al personale viene definita secondo le strutture seguenti:
 - Direttore del Consorzio (Organo del Consorzio);
 - Affari generali ed amministrativi;
 - Strutture per il funzionamento delle gestioni portuali.
3. La dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro saranno assunti con specifico regolamento da approvare in conformità con il presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 33 della Legge Reg.le 26/1993 il rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di diritto privato; il relativo trattamento economico e normativo è regolato dai contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria ed alle leggi vigenti in materia.

TITOLO V°
ORDINAMENTO FINANZIARIO


CAPO I°
Patrimonio e fonti finanziarie

Articolo 39
(Gestione e patrimonio)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, compresi i contributi ordinari e straordinari, ad esso conferiti dagli Enti associati, dai beni mobili ed immobili trasferiti dal preesistente Ente Porto, nonché da quelli acquisiti con mezzi finanziari propri o con mutui posti a carico del bilancio del Consorzio.
3. I conferimenti e i trasferimenti sono effettuati a titolo gratuito.

Articolo 40
(Finanziamento degli investimenti)

1. Il Consorzio provvede al finanziamento delle spese di investimento mediante:



19
[Signature]

- a) fondi accantonati allo scopo;
 - b) fonti di finanziamento consentite dalla legge;
 - c) contributi in conto capitale erogati da Stato, Regione, Provincia e Comuni;
 - d) prestiti obbligazionari;
 - e) contributi straordinari degli Associati in conformità del presente statuto.
2. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare aperture in conto corrente bancario per esigenze momentanee e di anticipazioni a breve sui mutui concessi e non ancora erogati, in conformità dell'art. 47 del D.P.R.n. 902/86.

CAPO II°

Strumenti di programmazione finanziaria

Articolo 41

(Piano Programma)

1. Il Consiglio approva entro il 15 ottobre di ciascun anno e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, su proposta del Direttore, un piano programma degli investimenti e dell'attività di gestione del Consorzio relativo all'anno successivo, in conformità degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Il programma deve essere aggiornato, di anno in anno, in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Articolo 42

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il piano programma di cui all'articolo che precede, ha durata triennale, è scorrevole e viene aggiornato annualmente in relazione allo strumento, cui inerisce.
2. Alla materia sono applicabili tutte le norme, allo scopo, dettate dal D.P.R. n. 902/1986, in quanto applicabili.


Articolo 43


(Bilancio preventivo annuale)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini economici, secondo lo schema approvato con D.M. Tesoro 04.02.1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il bilancio è approvato dal Consiglio, su proposta del Direttore entro il 15 ottobre di ciascun anno, contestualmente agli altri strumenti programmatici previsti nel presente capo.

Articolo 44

(Il conto consuntivo)

A circular stamp is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in dark ink and appears to be 'Maurizio Lenzi'.

- per
ora
1. Il Direttore entro il 31 marzo di ciascun anno, acquisito il parere dei Revisori, relativamente alle quote di ammortamento e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti, presenta al Consiglio il conto consuntivo della gestione relativa all'anno precedente.
 2. Il Consiglio approva il conto consuntivo, con delibera motivata, entro il 15 aprile e lo trasmette, entro 15 gg. ai Revisori, i quali con propria relazione lo trasmettono all'Assemblea entro il 30 maggio.
- 


Articolo 45
(Utili e perdite di esercizio)

- mesi
degli
sivo,
sione
1. Gli utili di esercizio vanno prioritariamente destinati agli investimenti in conformità del piano programma.
 2. Eventuali eccedenze vanno destinate alla costituzione di un fondo di riserva e di un fondo di rinnovazione degli impianti.
 3. Ulteriori utili verranno ripartiti tra gli Enti Associati, in ragione delle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, sentito il Consiglio di Amministrazione.
 4. In caso di perdite di esercizi, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del C.d.A. provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
 5. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il C.d.A. analizza le cause che hanno determinato le perdite ed indica i provvedimenti atti a ricondurre in equilibrio la gestione.

Articolo 46
(Servizio di tesoreria)

- amma
ornato
R. n.
1. Il servizio di tesoreria e di cassa del Consorzio è affidato, con deliberazione del C.d.A. ad un istituto di credito, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nei termini e nei modi di legge, in base ad apposita convenzione.
 2. Al Tesoriere dovranno essere affidati in esclusiva i pagamenti di competenza.
 3. La riscossione delle entrate ed altre operazioni finanziarie, se non gestite direttamente, possono essere affidate allo stesso tesoriere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 47
(Libri obbligatori)

- chema
ni ed
ottobre
isti nel
1. Il Consorzio deve tenere i libri obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 902/1986 ed all'art. 30 della L.R. n. 26/1993.
 2. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili, valgono le norme di cui agli artt. 2214 e ss. del c.c., in quanto applicabili.
- 

CAPO III°
APPALTI E FORNITURE

Articolo 48
(Contratti)

1. Il procedimento di formazione del contratto è disciplinato dall'art. 192 del D.Lvo 267/2000 e dall'art. 32 della L.R. n. 26 e s.m.i.
2. I contratti sono approvati dal C.d.A. e stipulati in forma pubblica amministrativa, salvi i casi di forniture o di lavori e forniture in economia, per i quali il contratto si conclude nelle forme previsti dal codice civile.
3. I contratti sono impegnativi per il Consorzio dal momento della stipula o del perfezionamento dell'accordo.

TITOLO VI°
VIGILANZA


Articolo 49
(Controllo sugli atti)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo sugli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di controllo degli atti degli Enti Locali.

TITOLO VII°
SCIOGLIMENTO

Articolo 50
(Scioglimento del Consorzio)

1. Lo scioglimento viene deliberato, allorchè sia esaurito o non più raggiungibile lo scopo sociale, con atto dell'Assemblea.
2. Lo scioglimento si verifica, di pieno diritto, in caso di recesso di un numero di Enti, che rappresenti più della metà dei voti assembleari.
3. Nei casi di scioglimento di cui sopra, tutte le opere ed i beni in proprietà del Consorzio, i proventi ed i fondi liquidi depositati, secondo le risultanze della Tesoreria, verranno trasferiti agli Enti in proporzione alle quote di partecipazione nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.
4. I crediti non ancora liquidi ed esigibili, verranno ripartiti secondo il comma che precede, detratte le spese di esenzione.
5. Le passività e le partite inesigibili, verranno ripartite tra gli Enti con criteri, di cui ai comma che precedono, e saranno portate in decurtazione delle attività dovute.

Handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.

6. In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente dello stesso verrà assorbito nelle piante organiche degli Enti Consorziati.
7. Alle operazioni di liquidazione e trasferimento dei beni, di cui al presente articolo, provvederà il C.d.A., ed, in caso di omissioni o colpevole ritardo di quest'ultimo, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO VIII°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51
(Regolamenti)

1. Il C.d.A., dopo la nomina approverà i regolamenti di gestione.
2. In attesa degli adempimenti che precedono, restano in vigore, in quanto applicabili i regolamenti in vigore presso il preesistente Ente porto di Giulianova.


Articolo 52
(Disposizioni varie)

1. Fino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi del Consorzio restano in carica i componenti dell'Ente Porto preesistente.
2. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale del preesistente Ente Porto ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso.

Articolo 53
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme dettate dal D.L.vo 267/2000 e s.m.i., dalla L.R. n. 26 del 29.06.1993 e s.m.i. e dal D.P.R. 902/1986, in quanto applicabili.

o o o O o o o



CERTIFICO la sottoscritta Dott. FRANCO CAMPITELLI, Notaio
in Giulianova, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, che la presente,
composta di 14 (quattordici) fogli, è copia conforme
all'originale, munita delle prescritte firme.

Si rilascia per uso consentito

Giulianova, Via Guarnero n. 20, oggi quindici'

luglio olventi 1955

[Handwritten signature]

